

DICHIARAZIONI D'INTENTO

novità compilazione dal 01.03.2017

Oggetto: “NUOVO” modello per le operazioni d acquisto da effettuare a partire dal 01.03.2017

L'Agenzia Entrate ha rilasciato chiarimenti in relazione alle nuove lettere di intento da adottare a decorrere dal 1/03/2017 (“nuovo” mod. DI).

Da tale data la comunicazione dell'esportatore abituale al fornitore necessarie per l'acquisto in non imponibilità:

- non potrà più** fare riferimento alle operazioni entro un certo lasso di tempo, nell'ambito dell'anno solare
- ma potrà solo indicare la volontà di utilizzo**
 - a) **fino a un determinato limite o**
 - b) **per specifiche operazioni.**

Il “nuovo” modello

- è del tutto analogo a quello utilizzabile in precedenza
- essendo tuttavia stati eliminati i campi 3 e 4** “operazioni comprese nel periodo da... a...”.

L'Agenzia ha infatti soppresso la possibilità di comunicare al fornitore la volontà di utilizzare plafond d'entro un determinato lasso di tempo nell'ambito dell'anno solare, obbligando a comunicare tale volontà esclusivamente in relazione:

- a più operazioni entro il limite di un determinato plafond
- ad una specifica operazione entro il limite di un determinato plafond

In tal modo l'Agenzia potrà, in tempo reale, confrontare i seguenti dati relativi all'esportatore abituale:

- sommatoria di tutti i plafond risultanti dalle dichiarazioni di intenti inviate
- rigo VE30 (esportazioni, servizi internazionali ed operazioni assimilate) del mod. Iva dell'anno precedente intervenendo in caso in cui quest'ultimo dato non sia capiente rispetto al primo dato

Peraltro risulterà più difficile per l'esportatore incorrere nella relazione dello splafonamento (quantomeno laddove proceda a suddividere il plafond disponibile a fine anno su tutti i fornitori), dovendo essere solo il fornitore a badare a non fatturare per un importo superiore all'importo indicato nella lettera di intento.

Regime “transitorio”

A fine dell'anno è prassi degli esportatori abituali procedere ad effettuare la trasmissione (sia telematica che al fornitore) delle lettere di intento a valere per l'anno successivo.

Considerato che il nuovo modello potrà essere utilizzato solo a decorrere dal 1 marzo 2017 (dunque per le dichiarazioni inviate fino al 28 febbraio 2017 si possono usare quello attualmente in vigore), si è posto il problema di come operare laddove si fosse optato per indicare ancora l'utilizzo del plafond fino a un determinato periodo; a tal fine l'Agenzia ha chiarito che nel caso in cui l'esportatore abituale:

a) compili il “vecchio” modello secondo le “nuove” disposizioni (fino ad esaurimento del plafond di indicato): la lettera di intento **avrà efficacia anche oltre il 1/03/2017**

b) compili il “vecchio” modello indicando ancora un intervallo di tempo: la lettera di intento

- 1. avrà efficacia limitata alle operazioni effettuate entro il 28/02/2017**
- 2. dovendosi successivamente procedere ad inviare una nuova lettera di intento, a valere degli acquisti effettuati dal 1/03/2017, compilata secondo le nuove modalità.**

N.B. naturalmente i “plafond” attribuiti ad ogni singola operazione / fornitore, dovranno tener conto di quanto già utilizzato al 28/02

Momento rilevante

Al 28/02/2017:

- l'esportatore abituale dovrà assicurarsi di aver:

- 1. compilato e trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate la lettera di intento secondo le nuove regole**
- 2. stampato la dichiarazione unitamente alla ricevuta, e averla inviata al proprio fornitore;**

- il fornitore dovrà verificare, grazie all'**utility ad accesso libero** **riscontra sul sito dell'AE:**

<http://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerIntent/VerificaIntent.do?evento=carica>

- 1. l'avvenuto invio telematico dei dati all'Agenzia compilata secondo i nuovi criteri, prima di provvedere alla emissione della fattura senza applicazione del tributo,**

Si prega di fare attenzione al momento in cui il plafond si intende utilizzato, disciplinato dall'art. 6 Dpr 633/72, e, dunque:

- per le cessioni di beni: alla data di consegna del bene (il pagamento o la data fattura se si verificano prima)
- per le prestazioni di servizi: vale il pagamento o la data della fattura se antecedente al pagamento
- per le importazioni: vale l'accettazione della bolletta doganale.